



COMUNE DI VOLTERRA

REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI ARTISTI DI STRADA

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 48 del 31/08/2010
Modificato dal Consiglio comunale nella seduta del 20/04/2015

INDICE GENERALE

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Comunicazione delle esibizioni

Art. 3 – Modalità e criteri dell'esibizione

Art. 4 – Orari

Art. 5 – Individuazione delle aree

Art. 6 – Divieti, limitazioni e doveri

Art. 7 – Responsabilità

Art. 8 – Sanzioni

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il Comune di Volterra riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive. L'arte di strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente Regolamento.
2. Sono considerati artisti di strada ai fini del presente regolamento musicisti, attori, danzatori, clown, acrobati, giocolieri, mimi, mangiafuoco, fachiri, prestigiatori, cantastorie, burattinai e marionettisti, fantasisti, caricaturisti, madonnari. Non sono considerate forme di arte di strada quelle di pittori e artigiani a vario titolo, produttori di chincaglierie, bigiotteria e ogni altra creazione ai quali si applicano le disposizioni sul commercio su area pubblica previste dalla normativa regionale e comunale. I mangiafuoco, i fachiri e ogni altro soggetto che si esibisca con l'uso di fuochi o fiamme dovranno essere muniti degli eventuali titoli autorizzativi disposti dalla normativa. Per quanto riguarda coloro che svolgono attività di pittura, disegno di genere vario (esclusi caricaturisti) e scultura di materiali quali legno, alabastro e vetro, pur non trattandosi di artisti di strada e nelle more del nuovo regolamento sul commercio su area pubblica, potranno svolgere la propria attività per una durata massima di cinque ore giornaliere in Piazzetta dei Fornelli e Piazza San Giovanni (esclusa l'area tra il sagrato della cattedrale e il battistero). In tal caso non potranno essere presenti contestualmente nei suddetti luoghi più di due soggetti.
3. Non sono soggette al presente regolamento le attività tipiche dello spettacolo viaggiante di cui al Decreto Ministeriale 28 Febbraio 2005.
4. Il presente Regolamento, nella parte in cui disciplina spazi ed orari del trattenimento, non si applica a chi esercita l'arte di strada all'interno di manifestazioni ed eventi preventivamente autorizzati o concessi dall'Amministrazione comunale.
5. Salvo quanto disposto dal successivo comma, l'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada non rientra nelle normative che disciplinano l'occupazione del suolo pubblico così come stabilito dal *Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico* all'art. 12 c. 1 lett. g).
6. Nel caso in cui l'artista accompagni la sua esibizione con la vendita di prodotti attinenti alla sua pratica artistica, si applicherà, in deroga al comma 5, il *Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico*. Non si intende "vendita" né l'offerta a cappello richiesta in seguito all'esibizione né l'offerta di prodotti privi di un prezzo prestabilito o comunicato dall'artista.

Art. 2

Comunicazione delle esibizioni

1. Tutti coloro che intendono svolgere l'attività disciplinate dal presente regolamento sul territorio del Comune di Volterra esclusivamente nelle aree, con gli orari e per la durata di cui al presente Regolamento dovranno essere in possesso della comunicazione di cui all'allegato A o, nel caso di attività di strada abbinata a commercio di prodotti attinenti la propria esibizione, della concessione di suolo pubblico secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento. La comunicazione è presentata all'ufficio protocollo del Comune e può contenere l'indicazione di più esibizioni anche in più giorni o in un periodo di tempo.
2. La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - Nome, cognome, data di nascita e residenza;
 - Codice fiscale
 - l'attività svolta;
 - l'utilizzo di strumenti o strutture;
 - i metri di suolo pubblico occupati;
 - il periodo nel quale si intende esercitare la propria arte;
 - la vendita o meno di prodotti attinenti la propria esibizione

A completamento della richiesta dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 3

Modalità e criteri dell'esibizione

1. Durante le esibizioni dovrà essere mantenuto un comportamento tale da:
 - non arrecare eccessivo disturbo della quiete pubblica rispettando sempre e comunque i limiti della legge sulle emissioni sonore ivi compresi i regolamenti comunali;
 - non recare intralcio alla normale circolazione veicolare e pedonale;
 - non ostacolare il libero accesso agli esercizi commerciali ed ai pubblici servizi limitrofi al luogo di esibizione;
 - assicurare il decoro e l'integrità del suolo, delle infrastrutture e degli arredi.
2. L'artista di strada non può prolungare la sua presenza per più di **due ore** nel medesimo luogo lungo l'arco della giornata. Relativamente all'esercizio di tecniche di disegno ("madonnari"), sempre che vengano utilizzati materiali che non possono danneggiare il sedime, il limite delle due ore di rappresentazione dell'opera è da intendersi dal completamento della stessa.

3. Lo stesso arco temporale di cui al punto precedente è da applicare anche all'attività di "caricaturista". In tal caso l'area della postazione dovrà avere esclusivamente un ingombro di mq. 4,00 all'interno della quale contenere al massimo un cavalletto con due sgabelli o sedie ed un raccoglitore o cartella esclusivamente inteso come contenitore – espositore delle opere prodotte.
4. In relazione allo svolgimento dell'attività di musicista l'area destinata all'esibizione (intesa essenzialmente come spazio occupato dall'artista) potrà avere un'estensione fino ad un massimo di mq. 4,00 per ciascun musicista.
5. Nel caso di esibizione di un artista di strada "musicista", non si potrà effettuare nella medesima area un'ulteriore esibizione del medesimo genere se non sia trascorsa almeno un ora di tempo dalla precedente. L'artista dopo il tempo consentito per la propria esibizione, compatibilmente con le ulteriori ed eventuali richieste presentate, potrà continuare la propria attività musicale in altro luogo.

Art. 4

Orari

1. Gli artisti di strada, salvo diversa e motivata autorizzazione, non potranno esercitare tale attività:
 - **tutti i giorni prima delle ore 9,00**
 - **non oltre le ore 22,00 nel periodo 22 Settembre – 20 Giugno;**
 - **non oltre le ore 24,00 nel periodo 21 Giugno – 21 Settembre.**
2. Fatti salvi i limiti temporali del comma precedente, i musicisti e suonatori, salvo diversa autorizzazione, non potranno esibirsi dalle ore 13,00 alle ore 15,00.

Art. 5

Individuazione delle aree

1. L'attività di artista di strada, salve diverse concessioni eventualmente stabilite dall'Amministrazione in occasione di particolari eventi o occasioni, potrà svolgersi negli orari di cui al presente regolamento esclusivamente nelle seguenti vie e piazze:
 - Porta San Felice
 - Piazzetta dei Fornelli
 - Piazza San Giovanni
 - Via di Porta all'Arco

- Piazza Minucci
 - Piazzetta della Pescheria
 - Via Lungo le Mura del Mandorlo
 - Via Guarnacci (Piazza San Michele)
 - Fonti di Docciola
 - Piazza XX Settembre
 - Via Nuova (tra il n° civico 42 e il n° civico 44 lato sx)
 - Area a verde tra Porta S. Francesco e l'accesso alla Piazza Inghirami
2. Non sarà consentita la contestuale presenza di più artisti di strada nello stesso luogo.
 3. Solo dalle ore 18 alle ore 22,30 potrà essere esercitata l'arte di strada di cui all'art. 1 del presente Regolamento nella Piazza dei Priori ad eccezione dello spazio antistante il Palazzo dei Priori.

Art. 6

Divieti, limitazioni e doveri

1. E' vietato esercitare il commercio ambulante di prodotti non attinenti all'esibizione. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità, se non in osservanza alle normative vigenti.
2. L'artista di strada non può chiedere il pagamento dei biglietti o comunque pretendere un corrispettivo di denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera e spontanea. (c.d. offerta a cappello)
3. E' vietato esercitare le attività di cui al presente regolamento nei luoghi ove si stanno tenendo altri spettacoli o trattenimenti regolarmente autorizzati.
4. Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni fisse; è consentita l'occupazione limitatamente alla durata dell'esibizione, con quanto strettamente necessario alla stessa.
5. Non è consentito l'uso di impianti di amplificazione. Il personale di vigilanza potrà a propria discrezione, anche a seguito di segnalazioni, imporre la diminuzione delle emissioni sonore.
6. L'artista di strada si obbliga, limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica.

7. Chi esercita l'arte di strada deve conformarsi alle norme generali previste dal codice della strada per i pedoni (articolo 140 comma 1) che obbligano a mantenere un comportamento che non costituisca pericolo e intralcio per la circolazione.

Art. 7

Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non assume alcune responsabilità in ordine ad eventuali danni derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione all'artista stesso ad altre persone e/o cose.

Art. 8

Sanzioni

1. Chiunque non si atterrà a quanto contenuto nel presente regolamento potrà subire limitazioni future al diritto di esibizione.
2. Il mancato rispetto dell'art. 5 c. 1 e 2 comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00. In caso di danneggiamento di arredi o luoghi il responsabile è tenuto al ripristino degli stessi.
3. E' fatta salva l'applicazione di altre leggi che possono avere applicazione nella materia regolamentata nel presente documento.